PARERE MOTIVATO
n. 155 del 25 NOVEMBRE 2015

Oggetto: **Comune di BOARA PISANI (PD). Variante n. 1 al PAT per realizzazione area attrezzate per manifestazioni ludiche e sportive.**
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;

- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

- La Commissione VAS si è riunita in data 25 novembre 2015 come da nota di convocazione in data 23 novembre 2015 ns. prot. gen. 476382/71.03.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Boara Pisani (PD) con nota prot. n. 4295 del 14/07/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 308048 del 27/07/2015, sotto elencata, relativamente alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la realizzazione di un' area attrezzata per manifestazioni sportive e ludiche nel Comune di Boara Pisani (PD):

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Dichiarazione di non necessità Vinca.

CONSIDERATO che da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 315972 del 31/07/2015, un'integrazione di quanto addotto.

VISTA la nota del Comune di Boara Pisani (PD), pec prot. n. 4781 del 31/07/2015 acquisita al prot. regionale n. 329400 del 11/08/2015, con la quale ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento riguardante le scelte urbanistiche, con allegata Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 19/06/2014.

CONSIDERATO che con nota prot n. 336615 del 18/08/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Azienda Ulss n. 18 Rovigo
- Provincia di Padova
- Apav Dipartimento di Padova
- Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova
- Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Bacchiglione"
- Comune di Rovigo
- Comune di Vescovana
- Comune di Stanghella
- Comune di Pozzonovo
- Comune di Anguillara Veneta
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

VISTA la documentazione integrativa Vinca, pervenuta dal Comune di Boara Pisani con nota prot. n. 5219 del 27/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 350400 del 01/09/2015.

CONSIDERATO che con nota prot n. 352521 del 02/09/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta integrazioni e richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.
Dalla documentazione agli atti non risulta alcuna comunicazione relativamente alle eventuali osservazioni e/o opposizioni.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- L'Ato Bacchiglione con pec prot. n. 1062/FC/mp del 25/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 342703 del 25/08/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

"

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 336615 del 18.08.2015, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 1060 del 25.08.2015, con la quale si richiede allo scrivente Ente un parere in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della Variante al P.A.T. per la realizzazione di un'area attrezzata per manifestazioni sportive e ludiche in Comune di Boara Pisani, si ritiene importante precisare che la pianificazione degli interventi deve essere valutata coerentemente con lo stato delle opere del Servizio Idrico Integrato e in sinergia con quanto previsto dagli obiettivi della Pianificazione del Consiglio di Bacino.

Qualora si dovessero intraprendere opposti indirizzi, le opere afferenti al Servizio Idrico Integrato necessarie per l'espletamento degli interventi urbanistici, dovranno essere previste a carico di soggetti terzi e approvate dalla scrivente.

Inoltre, si sottolinea l'importanza di adottare, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione e gestione delle opere, tutte le misure necessarie per preservare la falda acquifera da possibili fonti di inquinamento.

- L'Arpav Dipartimento di Padova con pec prot. n. 0082955 del 25/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 342895 del 25/08/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

"

In riferimento alla vs. nota Prot. n. 336615 del 18/08/02/2015 si rileva che l'area attrezzata in oggetto è in effetti una pista motoristica con annessi servizi con orario di accesso esclusivamente in orario diurno.

L'impatto ambientale più rilevante è sicuramente l'inquinamento acustico, che risulta essere stato analizzato da apposita valutazione previsionale e che potrà eventualmente essere successivamente verificato.

Si deve evidenziare quanto previsto dal "DPR 3 aprile 2001 n. 304 – Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della Legge del 26 ottobre 1995, n.447" all'articolo 3, preso a riferimento anche nella valutazione acustica previsionale, relativamente al rispetto di limiti aggiuntivi oltre ai limiti assoluti previsti dalle diverse classi acustiche in periodo diurno dove sono situati i diversi ricettori, e all'articolo 5, per quanto riguarda il comune e i gestori, relativamente alla previsione di un sistema di monitoraggio.

La normativa sull'inquinamento acustico non considera l'eventuale influenza dell'inquinamento acustico sugli animali del parco faunistico di Valcorba, ma si auspica un confronto in merito con i gestori del parco.

In merito ai possibili impatti relativi alla matrice aria si raccomanda la previsione di sistemi di bagnatura delle piste al fine di evitare l'immissione di polveri nelle realtà più prossime.

Per gli altri aspetti ambientali si concorda con le azioni correttive previste.

- Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 0010763 del 15/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 369066 del 15/09/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

"

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato dall'Area infrastrutture della Regione del Veneto, soggetto proponente nell'ambito del procedimento in oggetto, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 336615 del 18 agosto 2015, acquisita agli atti della scrivente al prot. 9213 del 20 agosto 2015, si comunica quanto segue.

Vista la nota prot. 10900 del 7 settembre 2015, con la quale la Soprintendenza archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue.

"[...] *Dalla documentazione agli atti della scrivente, si evince che il progetto ricade in un'area per la quale, allo stato attuale, non sussistono provvedimenti di tutela archeologica e nemmeno sono state avviate procedure di accertamento della sussistenza di aree di interesse. Inoltre, l'area non è da considerare a rischio archeologico, allo stato attuale delle conoscenze. Attualmente, è segnalato nel territorio del comune di Boara Pisani un unico rinvenimento sporadico di laterizi romani in località Priara (Carta Archeologica del Veneto III; 1992, foglio 64, n. 399) e tale luogo di rinvenimento si trova in una zona non adiacente all'area interessata dal progetto. Per i motivi suesposti, si ritiene possibile l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura de qua*".

Sulla scorta degli elementi sopra descritti, questo Segretariato regionale condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla citata nota della Soprintendenza archeologia del Veneto prot. 10900 del 7 settembre 2015, ritiene con ciò adempiute le proprie competenze relativamente al rapporto preliminare ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.-

- Il Consorzio di Bonifica Adige Veneto con pec prot. n. 9710/31 del 28/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 435864 del 28/10/2015 ha fatto pervenire parere.

"

Si premette che il presente parere viene rilasciato salvi i diritti e le competenze di terzi, siano essi privati od Enti pubblici, e nel rispetto delle disposizioni di polizia idraulica per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze contenute nel Regio Decreto 08.05.1904 n. 368.

Fatta salva la titolarità dello scrivente per il rilascio delle autorizzazioni prescritte per gli interventi in oggetto secondo le disposizioni di cui alla DGRV 2948 del 06/10/2009, **si esprime parere positivo con prescrizione, sotto il solo aspetto idraulico e per quanto di competenza,** alla pianificazione degli interventi in oggetto subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni appresso riportate:

- l'intervento previsto ricadendo in un'area a criticità idraulica dovrà essere oggetto di un esaustivo studio idraulico che dimostri la compatibilità degli ampliamenti urbanistici nel territorio e la risoluzione della criticità idraulica in atto;
- è vietata la realizzazione di opere fisse a distanza inferiore di metri 10 dall'unghia arginale a campagna dello scolo "Sabbadina" (sterro di terreno, recinzioni, parcheggi, fabbricati, spalti per il pubblico, ecc.);
- gli scarichi delle acque meteoriche dell'intervento previsto in progetto dovranno confluire nello scolo consortile "Pascolon";

- gli scarichi dell'intervento previsto in oggetto dovranno essere regolati da appositi manufatti, "bocche tassate", in corrispondenza alle affossature o tombinature di collegamento con gli scoli consortili ricettori;
- nella fase di progettazione dei nuovi interventi dovranno essere presentati al Consorzio gli elaborati esecutivi dei predetti manufatti e le relative relazioni tecniche di calcolo, redatti riportando quote idrometriche e topografiche contestuali ai luoghi nei quali questi verranno realizzati, incluse quelle relative al corpo ricettore; l'inizio dei lavori non potrà avvenire prima dell'approvazione da parte dei tecnici del Consorzio degli elaborati richiesti;
- gli scarichi regolati o "bocche tassate" dovranno essere opportunamente presidiati; l'ubicazione e le quote di fondo dei manufatti di scarico dovranno obbligatoriamente essere stabilite, all'atto esecutivo, alla presenza di personale tecnico del Consorzio;
- la portata scaricata, attraverso gli appositi manufatti di recapito dalla nuova rete di smaltimento delle acque meteoriche, non dovrà tassativamente essere superiore a quella corrispondente al valore della portata generata dal prodotto della superficie per la portata specifica di 5 l/s x ha, essendo quest'ultima quella utilizzata nel dimensionamento degli scoli consortili ricettori, pertanto tale portata non dovrà essere ecceduta per eventi di durata pari a quella critica per il sistema indagato e tempo di ritorno inferiore a 50 anni;
- la restituzione delle acque invasate internamente alle aree oggetto di interventi urbanistici non dovrà avvenire tramite sollevamenti meccanici ma solo ed esclusivamente a gravità;
- il volume complessivo da invasare e laminare internamente alle aree oggetto di interventi urbanistici non dovrà tassativamente essere inferiore a quello derivante dal calcolo idrologico utilizzando gli schemi riportati nella V.C.I.; **si raccomanda di localizzare le future aree di invaso e laminazione nelle zone prossime e immediatamente antistanti i punti di scarico (bocca tassata) delle acque meteoriche; resta inteso che l'invaso di mitigazione previsto in Progetto non dovrà presentare al suo interno volumi d'acqua stagnanti;**
- **i volumi calcolati per ogni singola trasformazione dovranno essere verificati ed eventualmente corretti in fase di redazione di progetto definitivo/esecutivo di ogni specifico intervento urbanistico;**
- è assolutamente vietato il tombinamento o l'eliminazione di affossature esistenti all'interno delle aree oggetto di interventi urbanistici se non preventivamente autorizzate; l'eventuale consenso al tombamento di dette affossature necessita di un ripristino del loro volume d'invaso attraverso la realizzazione di dispositivi equivalenti; resta comunque inteso che le condizioni idrauliche di deflusso ed, in particolare, il percorso delle acque meteoriche scolanti dalle aree limitrofe a quelle interessate dagli interventi non dovranno subire variazioni a seguito della realizzazione delle opere in oggetto;
- **tutta la rete minore di collegamento delle aree oggetto di interventi con gli scoli consortili dovrà essere verificata e, dove necessario, risezionata** al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di rigurgito tali da provocare ristagni d'acqua od allagamenti in corrispondenza alle zone limitrofe a quelle autorizzate; è altresì prioritario generare lungo la stessa rete minore una fascia di rispetto tale da vincolarne la posizione e garantirne la funzionalità;
- tutti gli attraversamenti della rete minore di cui al punto precedente, se necessario, dovranno essere realizzati con manufatti tali da non generare fenomeni di rigurgito considerando eventi di piena critici con tempo di ritorno di 50 anni; inoltre, le quote di posa di detti manufatti dovranno essere adeguate al risezionamento delle stesse affossature e comunque dovranno essere validate dal Consorzio;
- **sia per le aree destinate alla laminazione così come per la rete minore di collegamento con gli scoli consortili ricettori, dovranno essere presentati al Consorzio gli elaborati progettuali e le relative relazioni tecniche di calcolo con quote idrometriche e topografiche contestuali ai luoghi nei quali questi verranno realizzati, incluse quelle relative al corpo ricettore; detti elaborati dovranno essere approvati ed autorizzati dal Consorzio;**

- ogni opera di tipo removibile che dovesse essere eseguita a distanza inferiore a m 10 dai cigli della rete idrografica consortile, individuata nella tavola allegata alla V.C.I., dovrà essere preventivamente autorizzata dallo scrivente Consorzio; la fascia di rispetto lungo detti scoli per il passaggio dei mezzi adibiti alla manutenzione dovrà presentare una larghezza minima di 5 m, raccomandando la medesima distanza anche per la rete idrografica minore;
- eventuali fasce alberate potranno essere autorizzate ad una distanza commisurata all'importanza dello scolo e comunque non inferiore a m 5 dai cigli della rete idrografica consortile (individuata nella tavola allegata alla V.C.I.); dette alberature non dovranno arrecare alcun pregiudizio al passaggio dei mezzi consortili adibiti alla manutenzione ordinaria, raccomandando la medesima distanza anche per la rete idrografica minore;
- lungo la fascia di rispetto, di larghezza pari a 10 m, della rete idraulica consortile sia previsto, qualora consentito dalle normative vigenti in materia, lo stendimento del materiale di risulta da operazioni di pulizia dell'alveo oltre alla possibilità di utilizzo del medesimo sedime per interventi connessi con la sicurezza idraulica del territorio;
- **e' vietato nel modo più assoluto lo scarico di acque luride o comunque inquinanti negli scoli consortili ricettori;**
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere idrauliche interne all' area oggetto di intervento finalizzate alla mitigazione idraulica della stessa saranno a totale carico del richiedente ad esclusione delle opere consortili in gestione al Consorzio di Bonifica;
- eventuali danni causati a terzi, in conseguenza di quanto autorizzato, saranno ad ogni titolo a carico del richiedente.

Si pone in evidenza che il presente parere non implica valutazioni sulle scelte metodologiche inerenti la determinazione del volume di invaso rientrando queste nelle competenze specifiche del professionista estensore la V.C.I.

Si sottolinea inoltre che la progettazione esecutiva degli interventi di mitigazione idraulica delle opere previste in Progetto sia redatta a norma della DGRV 2948 del 6 Ottobre 2009.

Il Consorzio rimane comunque immune da ogni responsabilità in esito a situazioni di sovraccarico idraulico che dovessero determinarsi nelle opere previste in Progetto a seguito di eventi meteorici, essendo le relative opere di mitigazione idraulica stimate dal professionista estensore la V.C.I.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza 117/2015 del 08.09.2015, del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VIncA-NUVV).

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VIncA-NUVV -, in data 25 novembre 2015, dalla quale risulta che esaminati gli atti, si ritiene che la variante n. 1 al PAT non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.
In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati: Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Bacchiglione" - ATO, Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione, ARPAV di Padova e del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, nonché le prescrizioni VIncA.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.

la variante n. 1 al PAT per realizzazione di area attrezzata per manifestazioni sportive e ludiche in Comune di Boara Pisani (PD), in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.
In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati: Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Bacchiglione" - ATO, Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione, ARPAV di Padova e del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, nonché le prescrizioni VIncA di seguito elencate:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bufo viridis; Podarcis muralis; Hierophis viridiflavus; Egretta garzetta*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate e di utilizzare per le tutte le opere a verde solamente specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;
2. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Boara Pisani, il rispetto della suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 7 pagine.